



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO II

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al dott. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 15 dicembre 2021, con il quale è stata conferita al dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore del servizio "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", in qualità di dirigente dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali straniere, la delega degli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale per l'esercizio in Italia, sia stabile sia temporaneo, delle professioni sportive regolamentate;

VISTA l'istanza pervenuta il 03 maggio 2022 con la quale il sig. Santoro Paolo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 novembre 2017, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

VISTO il certificato attestante il superamento della prova formativa comune –tecnica rilasciato da Deutscher Skilehrerverband, inoltrato in data 03 maggio 2022;

VISTO il certificato attestante il superamento della prova formativa comune – sicurezza rilasciato dal Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani, inoltrato in data 03 maggio 2022;

VALUTATO che Sig. Santoro Paolo, dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie del Dipartimento per lo Sport, risulta in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito nella Repubblica di San Marino il 30 novembre 2017 dal Sig. Santoro Paolo, nato a Torino (TO) il 06 marzo 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Articolo 2

Il Sig. Santoro Paolo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma,

Dott Guglielmo Agosta